


Direzione Ambiente Verde Pubblico Mobilità
Servizio Verde Pubblico

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI E ATREZZATURE PER IL FITNESS ACCESSIBILI E INCLUSIVI AL PARCO DENOMINATO BADEN POWELL.



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Bergamo ottobre '21

Gruppo di Lavoro:

Arch. Barbara Ronconi

Geom. Gloria Zanni

Dott.ssa Maria Cristina Masiello

R.U.P. e Progettista

Arch. Barbara Ronconi

INDICE

PARTE I – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO
- ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 4 – PERSONALE IMPIGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO - PREZZI- SUBAPPALTO
- ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA
- ART. 7 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
- ART. 8 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE
- ART. 9 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
- ART. 10 – AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI
- ART. 11 – RISERVE DELL'APPALTATORE
- ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 13 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE
- ART. 14 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA
- ART. 15 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA
- ART. 16 – DANNI E PENALI
- ART. 17 – PROCEDURA DI CONTESTAZIONE INADEMPIMENTI
- ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
- ART. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- ART. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO
- ART. 21 – PAGAMENTI, ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE, GARANZIA SULLA RATA DI SALDO
- ART. 22 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
- ART. 23 – GARANZIA SUI BENI FORNITI
- ART. 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 25 – SPESE DI CONTRATTO
- ART. 26 – LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE
- ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 28 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

- ART. 29 – REQUISITI MINIMI DELLE AREE FUNZIONALI E DELLE ATTREZZATURE
- ART. 30 – REQUISITI GENERALI
- ART. 31 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
- ART. 32 – NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
- ART. 33 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

PARTE I – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il Comune di Bergamo intende affidare la FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI E ATREZZATURE PER IL FITNESS ACCESSIBILI E INCLUSIVI AL PARCO DENOMINATO BADEN POWELL.

L'affidamento di cui trattasi consiste nei seguenti interventi:

- **Allestimento area di cantiere**
- Rimozione delle attrezzature esistenti e relative pavimentazioni, con allontanamento e smaltimento a discarica oppure accantonamento presso i cantieri comunali;
- Realizzazione della rampa di accesso all'area giochi così come indicato nelle tavole di progetto realizzata con stesso disegno e materiali dei vialetti esistenti e realizzazione di camminamenti per ipovedenti con piastre che facilitano l'accesso alle aree gioco;
- Realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma colata certificata UNI EN 1177/2008 nello spessore idoneo in relazione alle altezze di caduta delle attrezzature fornite;
- Fornitura, trasporto e posa in opera di struttura gioco combinata altalene work out e quanto meglio specificato nelle tavole di progetto come dotazione minima dell'area oggetto della gara;
- Sistemazione dell'area verde oggetto dei lavori con inerbimento;
- **Rimozione area cantiere**

Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d'arte e potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta ad attestazione di regolare esecuzione a cura del direttore dell'esecuzione o persona appositamente incaricata.

La ditta appaltatrice deve, con oneri interamente a proprio carico, reiterare le prestazioni in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione.

Qualora l'appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, fatta salva la risoluzione dell'appalto specifico e dell'accordo quadro, la stazione appaltante potrà far eseguire le prestazioni richieste da ditta di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Le specifiche della fornitura sono riportate nella parte II del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli altri documenti del progetto della fornitura redatto ai sensi dell'art.23 comma 14 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50 e s.m.i., i quali, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

L'impianto di illuminazione esistente nella progettazione dovrà essere mantenuto così come allo stato di fatto.

Art. 2 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto si intende a completamento della fornitura e posa in opera con emissione del collaudo delle pavimentazioni antitrauma effettuato a carico dell'Amministrazione;

Tutte le attività previste nell'appalto dovranno essere eseguite e terminate entro 90 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna della fornitura.

L'Amministrazione si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e di copia delle polizze

assicurative richieste.

Art. 3 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo della fornitura oggetto del presente appalto, con riferimento alla prestazione nella sua interezza descritta nell'art. 1, ammonta a € 280.000,00 oltre IVA al 4%, così suddivisi:

| | DESCRIZIONE | Importi in € |
|------|--|--------------|
| a.1) | Importo esecuzione della fornitura (soggetto a ribasso) | € 276.000,00 |
| a.2) | Oneri per l'attuazione del DUVRI (non soggetti a ribasso d'asta) | € 4.000,00 |
| A) | TOTALE FORNITURA (a.1 + a.2) | € 280.000,00 |

Il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, c. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, è stato stimato in € 50.400,00, corrispondente a circa il 18% dell'importo a base di gara.

In sede di offerta economica il concorrente dovrà indicare, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; l'importo di detti costi, per la natura dell'appalto che ricomprende operazioni di installazione e posa in opera, non potrà essere pari a zero, pena esclusione dell'offerta dalla procedura di gara; tale indicazione non sarà integrabile ex post mediante l'istituto del soccorso istruttorio essendo configurabile come elemento essenziale dell'offerta economica.

Il corrispettivo di cui al punto a.1), soggetto al ribasso offerto in sede di gara, comprende tutto quanto occorre per dare esecuzione a ciascuna categoria di prestazione in opera regolarmente compiuta secondo le prescrizioni del progetto e del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Esso comprende e compensa tutti gli interventi, i materiali, gli impianti provvisori, i mezzi e la mano d'opera necessaria alla completa esecuzione delle prestazioni e forniture, richieste dalle prescrizioni progettuali, dalle indicazioni del Responsabile dell'Esecuzione e da quanto altro eventualmente specificato. Preventivamente alla posa in opera dovrà essere effettuato lo smontaggio delle attrezzature preesistenti (ove previsto) e il trasporto a scarica o il deposito in un luogo a scelta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni

L'impresa deve impiegare personale, nel numero e qualifica, tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni nella loro complessità e completezza, e comunque nei minimi indicati nella parte prestazionale del presente capitolato.

L'Impresa deve comunicare all'avvio del servizio e ad ogni cambiamento al Direttore dell'esecuzione:

- l'elenco nominativo del personale impiegato;
- il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- il nominativo e modalità di reperimento del referente del servizio

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/2016 e smi;
- deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- deve provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio. Il personale dovrà avere un abbigliamento adeguato al ruolo svolto, considerando anche l'ambiente di lavoro nel quale dovranno prestare la propria attività.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa deve attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Art. 5 Modalità di esecuzione dell'affidamento – Prezzi – Subappalto

L'appalto è affidato a corpo.

È obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate nella stima delle prestazioni e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendosene i rischi.

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto a terzi della prestazione è ammesso alle condizioni stabilite dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".

Si precisa altresì che la stazione appaltante resta estranea al rapporto intercorrente tra l'affidatario ed il subappaltatore per cui l'affidatario medesimo resta l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante.

L'affidatario, inoltre, è tenuto all'osservanza di ogni norma di legge, decreto e regolamento vigente, i quali non vengono allegati al presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale pur facendone parte integrante ed essenziale.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo il contraente principale e il subappaltatore responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e smi in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del medesimo D.lgs. 50/16 e smi.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al periodo precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/16 e smi, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione deve svolgere le seguenti funzioni:

- a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lvo n. 50/16 e smi;
- b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lvo n. 50/16 e smi.

La ditta appaltatrice deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 6 Divieto di cessione del contratto – cessione dell'azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 c. 1 lett. d) del D.lgs. 50/16 e s.m.i a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione

Art. 7 Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere e sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA. etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e tratterà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dell'appalto.

Art. 8 Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'esecuzione e Rappresentante dell'Appaltatore

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) sono definite dall'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e relative Linee Guida ANAC n. 3 - "Nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni" e s.m.i. e dalle disposizioni del presente Capitolato.

Al R.U.P. competono inoltre i seguenti compiti:

- Obbligo di comunicare i dati e le informazioni richieste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione -ANAC;
- Apposizione del visto, in segno di conferma, al "verbale di avvio dell'esecuzione del contratto";
- Trasmissione al Direttore dell'Esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal Capitolato;
- Acquisizione di tutte le segnalazioni dal Direttore dell'Esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti dei soggetti individuati dall'Appaltatore per l'espletamento del servizio e provvede alla notifica di eventuali contestazioni sullo svolgimento del servizio;
- Avviamento delle procedure di risoluzione del contratto previste dal presente atto;
- Comminare penali sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione.

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del Direttore dell'Esecuzione sono definite dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, dal D.M. 49/2018, nonché dalle disposizioni del presente Capitolato.

Il Direttore dell'Esecuzione ha inoltre i seguenti compiti:

- Provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
- Assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.
- Svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.
- Redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, il verbale di avvio di esecuzione del contratto.
- Redige apposito verbale di modifica delle prestazioni in tutti i casi di necessità.
- Segnala al R.U.P. comportamenti non conformi alle prescrizioni del Capitolato da parte degli esecutori del servizio anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
- Accerta i danni in contraddittorio con l'Appaltatore.
- Propone la liquidazione delle contabilità su presentazione delle fatture trasmesse dall'Appaltatore.
- Convalida i documenti contabili e i rapporti dell'Appaltatore nei confronti dell'utenza e riferisce in merito all'Amministrazione.

Tale attività di controllo è condotta nel corso dell'intera durata del rapporto contrattuale e deve essere realizzata con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.

L'Appaltatore deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", nella persona del Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore e Socio, dipendente o soggetto in possesso di contratto d'opera, con funzione di assistente delle prestazioni di fornitura, incaricato tra l'altro dei controlli della qualità della prestazione fornita. Il Rappresentante dell'Appaltatore sarà interlocutore unico nei confronti della Stazione Appaltante e sarà considerato Responsabile di Cantiere. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 9 Modalità di aggiudicazione – criteri di valutazione delle offerte.

La selezione dell'affidatario della fornitura avverrà mediante gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e con l'ammissione di sole offerte in ribasso sull'importo a base di gara, soggetto a sconto. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non sono ammesse offerte pari o in aumento.

L'importo a base di gara della prestazione ammonta ad € 276.000,00 (IVA 4% esclusa) oltre a Euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, c. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i è quantificato in € 50.400,00.

Le prestazioni sono previste a corpo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata attribuendo i seguenti punteggi:

| | Punteggio massimo |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| TOTALE | 100 |

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

| 1 | Qualità progettuale (criterio discrezionale) | 54 punti così suddivisi: | |
|-----|--|--|----|
| 1.1 | Composizione generale | Sarà considerata migliore l'offerta che propone una composizione complessiva funzionale e armoniosa, sia nelle proposte ludiche sia nelle soluzioni cromatiche, e che risponda il più possibile ai criteri di "trasparenza" e integrazione con l'ambiente circostante (anche con particolare riferimento alle finiture della pavimentazione in gomma colata,). | 18 |
| 1.2 | Caratteristiche pedagogiche e versatilità della proposta | Sarà considerata migliore l'offerta nella quale siano inserite soluzioni ludiche, anche in aggiunta a quelle previste nel progetto, che consentano al bambino di sperimentare le abilità attraverso un rapporto graduale con le difficoltà, di trovare soluzioni diverse in modo autonomo, di affrontare l'uso dell'attrezzatura in modi differenti, di stimolare la motricità, di coinvolgere più sensi, di favorire la socializzazione e il gioco di ruolo e di consentire lo svolgimento della stessa attività da parte di più bambini. | 14 |
| 1.3 | Area di gioco libero | Sarà considerata migliore l'offerta che, attraverso l'impiego di elementi/forme semplici, proponga un allestimento originale sia nell'uso ludico che come luogo di aggregazione/socializzazione come ad esempio la realizzazione di giochi a terra. | 12 |

| | | | |
|-----|---|--|--------------------------|
| 1.4 | Inclusività | Sarà considerata migliore l'offerta che propone attrezzature in cui risulti incrementato il grado di accessibilità (motoria, sensoriale e cognitiva) e che favoriscano la condivisione delle attività anche in riferimento agli accompagnatori come ad esempio zone di sosta realizzate da panchine e/o sedute accessibili pannelli con indicazioni leggibili anche dagli ipovedenti. | 10 |
| 2 | Caratteristiche tecniche (criterio discrezionale) | | 18 punti così suddivisi: |
| 2.1 | Qualità dei componenti | Sarà considerata migliore l'offerta che propone componenti delle attrezzature, sia statici che di movimento (spessori, diametri, snodi, perni di rotazione, cuscinetti etc...) che presentino elementi di durevolezza, ridotta manutenzione, sicurezza e altre caratteristiche migliorative. | 9 |
| 2.2 | Qualità dei materiali | Sarà considerata migliore l'offerta che propone attrezzature e pavimentazioni realizzate con materiali caratterizzati da: elevata resistenza all'usura, agli agenti climatici e agli atti di vandalismo; ridotta necessità di manutenzione; rispetto dell'ambiente (potere di riciclaggio); ridotta capacità di sbiadimento nell'esposizione alla luce solare e di decolorazione dovuto all'usura; scarsa conduzione del calore; conservazione nel tempo della caratteristica di elasticità della pavimentazione in gomma colata. | 9 |
| 3 | Servizio manutentivo (criterio quantitativo) | | 8 punti |
| 3.1 | Servizio manutentivo gratuito | Il concorrente deve indicare gli anni di servizio manutentivo gratuito che è disponibile ad effettuare, a partire dall'ultimazione della fornitura, mediante ispezione annuale e manutenzione ordinaria delle attrezzature installate e delle pavimentazioni, con indicazione dettagliata delle attività programmate e con la precisazione che quanto dichiarato costituirà obbligo contrattuale. Si evidenzia che la suddetta attività dovrà essere regolarmente documentata tramite appositi report e dovrà essere effettuata da personale specializzato. A garanzia della corretta esecuzione del suddetto servizio, al completamento della fornitura l'aggiudicatario dovrà prestare cauzione (ovvero idonea polizza fideiussoria) di importo pari a 2.000,00€ per ciascun anno di manutenzione offerta. | |

In relazione a ciascuno dei criteri discrezionali ciascun commissario esprimerà il proprio giudizio secondo una scala compresa tra 0, nel caso di elementi qualitativi irrilevanti rispetto ai requisiti di valutazione, e 1 qualora le proposte raggiungano un eccellente livello in relazione ai requisiti di valutazione, ed una scala intermedia di giudizio secondo la seguente tabella:

| Coefficiente attribuito: | Giudizio di qualità attribuito all'offerta: |
|--------------------------|---|
| 0,00 | Non valutabile |
| 0,10 | Minima |
| 0,20 | Limitata |
| 0,30 | Evolutiva |
| 0,40 | Significativa |
| 0,50 | Sufficiente |
| 0,60 | Discreta |
| 0,70 | Buona |
| 0,80 | Ottima |
| 0,90 | Eccellente |
| 1,00 | Massima |

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento relativa al criterio 1 (Qualità progettuale) pari a 25 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua nel criterio 1 un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Relativamente al criterio 3, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di manutenzione gratuita offerta.

Nel caso in cui nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica (80 punti), a garanzia del mantenimento del rapporto qualità/prezzo si procederà alla riparametrazione; in tal caso la soglia minima di sbarramento relativa al criterio 1 sarà calcolata prima di procedere alla suddetta riparametrazione.

Per quanto concerne le offerte anomale, si procederà alla valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi degli artt. 97 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. Resta salva la facoltà di procedere alla verifica anche ai sensi dell'art. 97, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi qualora l'offerta appaia anormalmente bassa.

Nel contratto, ai sensi dell'art. 209, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi non è prevista la clausola compromissoria ed è vietato il compromesso.

Art. 10 Ammissibilità di varianti

Ai sensi dell'art. 95 c. 14 del D. lgs. 50/2016, nella proposta progettuale offerta in sede di gara, la stazione appaltante può ammettere la presentazione di varianti e soluzioni supplementari rispetto a quelle previste nel progetto posto a base di gara, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti minimi:

- a. Le attrezzature contenute nella soluzione progettuale proposta dovranno essere nel numero minimo e con i requisiti minimi descritti nel presente capitolato (art. 30) e negli altri elaborati (Lista delle forniture ed elaborati grafici) del progetto posto a base di gara;
- b. Suddivisione dell'area attrezzata nelle due aree funzionali individuate nel progetto (area gioco e area fitness);
- c. Tutte le pavimentazioni dovranno essere realizzate esclusivamente in gomma colata, (tranne quella di accesso all'area gioco che dovrà essere realizzata in cubetti di porfido) in corrispondenza delle aree funzionali; gli spessori dovranno essere idonei a soddisfare i requisiti di pavimentazione antitrauma in relazione all'attrezzatura ludica/ricreativa presente prima dello svincolo della cauzione verrà effettuato il collaudo delle pavimentazioni posate in riferimento alla normativa UNI vigente;
- d. Non e' possibile modificare in toto il disegno complessivo delle superfici in gomma colata, fatto salvo la possibilità di adeguare la superficie di ciascuna area funzionale rispetto all'area di sicurezza necessaria per le attrezzature proposte. Non è inoltre ammissibile modificare l'accesso alle persone con capacità motoria limitata all'area gioco che dovrà essere realizzata come da progetto (vialetto realizzato con cubetti in porfido) ; L'area per il gioco libero potrà essere proposta anche all'interno

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

dell'area giochi multifunzione.

- e. Le attrezzature proposte dovranno essere improntate alla massima "inclusività" e accessibilità presentare colorazioni omogenee, che richiamino gli elementi naturali (marrone, grigio/nero, giallo, arancio e verde nelle loro varie tonalità);
- f. Il rispetto dei CAM di cui al DM 5 febbraio 2015.

La mancata osservanza dei suddetti requisiti minimi comporterà l'esclusione dell'offerta dalla gara.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Comune si riserva di introdurre le variazioni al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett e) D.Lgs 50/2016, entro il limite del 20% dell'importo contrattuale, che l'esecutore ha l'obbligo di eseguire.

Art. 11 riserve dell'appaltatore

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della prestazione, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono comunicate **a pena di decadenza** a mezzo PEC alla stazione appaltante entro i dieci giorni successivi all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono confermate espressamente anche nello Stato di Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Infine, le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, un'analitica quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute, calcolata sulla base dei prezzi unitari di appalto, ovvero corredata di analisi nuovi prezzi.

Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione delle stesse, egli esplica analiticamente, **a pena di decadenza**, nel termine di dieci giorni, le sue riserve, comunicando a mezzo PEC alla Stazione Appaltante le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione, secondo i criteri descritti al periodo precedente, le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, comunica per iscritto al RUP le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore, nell'iscrizione e/o nell'esplicitazione analitica delle riserve, non si attenga alle disposizioni del presente articolo, lo stesso decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le proprie riserve o domande.

Art. 12 Garanzia definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto, la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La stessa sarà svincolata nei modi e indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi previsti di inadempienza e grave errore.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.

Ai sensi del co.3 dell'art. 103 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art.93 da parte di questa Amministrazione che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 13 Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000. La ditta potrà beneficiare delle ulteriori forme di riduzione della garanzia se in possesso delle certificazioni di cui al medesimo art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 14 Avvio dell'esecuzione della fornitura

Il RUP autorizza il Direttore dell'esecuzione all'avvio dell'esecuzione della fornitura dopo la sottoscrizione del contratto e dopo che questo è divenuto efficace. L'avvio deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale.

Qualora vi siano ragioni di urgenza, il responsabile del procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione all'avvio dell'esecuzione subito dopo l'aggiudicazione definitiva; in tal caso il verbale dovrà essere redatto con l'indicazione di quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali interventi deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto, il direttore dell'esecuzione revoca le eventuali limitazioni. In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dell'esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori di posa munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dell'esecuzione fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal Direttore dell'esecuzione l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

L'avvio dell'esecuzione della fornitura deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'appalto.

Art. 15 Assicurazioni a carico dell'impresa

La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni derivanti dal presente appalto, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

La Ditta Aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti le prestazioni affidate, con le seguenti caratteristiche minime:

- a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento alla fornitura oggetto del presente appalto;
- c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 1.000,00 con limite non inferiore ad € 1.000,00 per R.C.T. e con un sottolimito non inferiore ad € 1.000,00 per R.C.O. per persona;
- d) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;
- e) La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore;
- f) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto;

Art. 16 – Danni e penali

E' diritto della stazione appaltante, nella persona del Direttore dell'Esecuzione, effettuare in qualsiasi momento ogni tipo di verifica e controllo necessario a valutare il corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Di ogni danneggiamento causato al patrimonio dell'ente, da ascriversi ad incuria o disattenzione del personale dell'affidatario, lo stesso è responsabile, nei confronti del Comune il quale ha facoltà di rivalersi per l'intero ammontare del danno.

L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.

La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei alla stazione appaltante.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di delegati dell'Impresa.

A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima.

Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione della fornitura, saranno applicate le penali nella seguente misura:

- Euro 100,00 (cento) al giorno per ogni giorno di inadempienza nel caso di non esecuzione delle forniture entro i termini prefissati.

Le penali sopraindicate non precludono eventuali risarcimenti di danni.

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati nei termini e nelle modalità di cui al successivo art. 17.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione della fornitura in danno dell'affidatario, con addebito ad esso dell'eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 17 Procedura di contestazione inadempimenti

Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'affidatario saranno contestati per iscritto, a mezzo di posta

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

elettronica certificata, al Responsabile della fornitura dell'affidatario.

Il suddetto Responsabile dovrà far pervenire entro 5 (cinque) giorni solari dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni.

I provvedimenti comunque richiesti per regolarizzare la fornitura, dovranno essere adottati tempestivamente.

Qualora l'affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna altra formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'affidatario, al quale saranno addebitati gli eventuali maggiori costi e danni derivati alla Stazione Appaltante.

Art. 18 Risoluzione del contratto e fallimento dell'appaltatore

Al presente contratto si applicano le disposizioni in tema di risoluzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 108 D.lgs. 50/2016.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di risoluzione del rapporto con l'appaltatore, la stazione appaltante Interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 19 Clausola risolutiva espressa

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell'accordo nei seguenti casi:

- qualora, a suo insindacabile giudizio, accerti che l'affidatario per qualsiasi causa non sia in grado di espletare l'affidamento, lo esegua con negligenza o non rispetti le condizioni e i termini di consegna pattuiti;
- motivi di pubblico interesse (adeguatamente dimostrati);
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
- messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, o altri casi di cessione di attività o di cessione dell'affidatario;
- in caso di cessione totale o parziale dell'appalto;
- in caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni di legge, regolamenti, nonché del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; è considerata inosservanza reiterata l'applicazione di penalità in misura superiore al 10% del valore di contratto;
- inadempienza accertata relativamente alle norme di legge relative al contratto di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- sospensione o rallentamento delle prestazioni;
- mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
- mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
- violazione delle disposizioni di legge e del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale in materia di subappalto, di cessione del contratto, di cessione di crediti, sospensione della fornitura.

Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell'accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocimento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.

La risoluzione del contratto, è dichiarata con preavviso di giorni quindici e avrà effetto a decorrere dalla data di invio dell'apposita comunicazione, effettuata dalla Stazione Appaltante a mezzo PEC all'affidatario presso

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

il relativo domicilio eletto.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

La risoluzione da diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione della fornitura in danno all'affidatario, con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel presente appalto.

Art. 20 Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/16 e smi, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Art. 21 Pagamenti, Attestato di Regolare Esecuzione, garanzia sulla rata di saldo

Il pagamento del corrispettivo avverrà in due rate:

- un solo acconto, al completamento della posa di attrezzature per un importo pari ad almeno all'85% dell'importo contrattuale.
- saldo al totale adempimento di tutto quanto compreso nel contratto di appalto e sarà subordinato alla emissione dell'Attestato di regolare esecuzione, del collaudo delle pavimentazioni antitrauma da eseguirsi a carico dell'ente appaltante e alla verifica di regolarità contributiva dell'affidatario.

Il rilascio dell'Attestato di regolare esecuzione avverrà previa verifica della regolarità di esecuzione, fornitura e installazione di tutto quanto compreso negli elaborati di progetto e di quanto offerto dall'Appaltatore e in sede di gara.

La Stazione Appaltante non procederà motivatamente ad attivare l'iter per il pagamento nel caso in cui la verifica di regolarità contributiva abbia dato esito negativo.

La Stazione Appaltante non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'affidatario dei requisiti sopra indicati.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D. Lgs. 50/2016, oltre che di apposita cauzione (ovvero idonea polizza fideiussoria) a garanzia della corretta esecuzione del servizio manutentivo, di importo pari a 2.000,00€ per ciascun anno di manutenzione offerta in fase di gara.

Art. 22 Obblighi dell'affidatario

Prima dell'avvio del contratto, la ditta fornitrice dovrà far pervenire al Direttore dell'esecuzione (D.E.) la seguente documentazione:

- Programma di rimozione delle attrezzature esistenti;
- Programma di spedizione, stoccaggio e montaggio delle strutture;
- Dichiarazione rilasciata dal produttore di ogni tipo di materiale che confermi la corrispondenza del materiale stesso con le prescrizioni contenute nel DM 5 febbraio 2015 "CRITERI AMBIENTALI MINIMI – Acquisto di articoli per l'arredo urbano";
- Libretto di manutenzione delle attrezzature da installare, conforme a quanto stabilito dal punto 4.2.4 del DM 5 febbraio 2015 "CRITERI AMBIENTALI MINIMI – Acquisto di articoli per l'arredo urbano";
- Certificazioni UNI EN 1176 e 1177 per le attrezzature fornite e per le pavimentazioni antitrauma.

Al termine delle prestazioni l'Appaltatore dovrà fornire la dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attrezzatura fornita e posta in opera.

Art. 23 Garanzia sui beni forniti

Per quanto concerne la garanzia minima che l'offerente dovrà fornire sui beni oggetto della fornitura, essa deve essere non inferiore a 5 anni con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo.

Nel periodo di garanzia la ditta fornitrice dovrà, a proprie cure e spese, riparare guasti o difetti che dovessero verificarsi, senza alcun onere per la Stazione Appaltante incluso il diritto di chiamata.

Le ditte aggiudicatrici dovranno ottenere dalla casa madre produttrice, e consegnare alla Stazione Appaltante la garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni dalla scadenza del contratto.

Nel periodo di garanzia dei beni si intende inclusa anche la mano d'opera occorrente per eventuali interventi di riparazione ed assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi riscontrati anche dopo il

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

collaudo.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel capitolato tecnico, che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertate.

La Ditta avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, tutti gli interventi necessari per eliminare difetti, imperfezioni, o difformità entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento di richiesta di intervento. In caso di inerzia della ditta, l'amministrazione potrà fare eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo alla ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 Agosto 2010,n° 136 e s.m.i.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Bergamo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Art. 25 Spese di contratto

Ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono ad esclusivo carico dell'affidatario tutte le spese, incluse imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto di appalto.

Art. 26 Luogo di esecuzione e foro competente

L'affidatario dovrà indicare espressamente il domicilio, ai fini dell'esecuzione del contratto nonché ai fini della notifica di eventuali atti giudiziari.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti relativamente all'interpretazione ed applicazione od esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Bergamo.

E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 27 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile Esterno del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 28 Ulteriori disposizioni

Nel caso di modifiche alla normativa oggetto del presente appalto tali da rendere il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso per una delle parti, queste si impegnano a rivedere le clausole contrattuali allo scopo di ristabilire l'equilibrio delle reciproche prestazioni; in mancanza si applicherà l'art. 1467 del Codice Civile.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, trovano integrale applicazione le norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

pubblici”, nonché nelle altre norme di legge vigenti in materia.

Con l'accettazione della fornitura, l'affidatario dichiara di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni generali e particolari del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni stabilite e che possono influire sulla consegna della fornitura e di avere giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l'offerta proposta.

PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 29 Requisiti minimi delle aree funzionali e delle attrezzature

I seguenti requisiti, riferiti alle attrezzature e alle aree funzionali, sono da considerarsi minimi e irrinunciabili ai fini della validità dell'offerta presentata: l'Appaltatore dovrà assicurarsi che le attrezzature proposte e la loro collocazione nelle varie aree funzionali corrisponda ai seguenti requisiti, pena la inammissibilità dell'offerta e/o la risoluzione del contratto.

Art. 30 Requisiti generali

Considerando la collocazione dell'area attrezzata all'interno di un Parco inclusivo, l'intero progetto dovrà essere caratterizzato dalla massima accessibilità e inclusività possibile, intesa come la peculiare fruizione dei giochi e degli spazi da parte di un ampio gruppo di persone contemplando lo spettro sia della disabilità motoria che cognitiva .

Area gioco multifunzione

L'area gioco multifunzione dovrà essere caratterizzata da attrezzature ludiche.

È ammessa la presenza di pannellature colorate ma dovranno essere utilizzati massimo quattro colori tra quelli già descritti nei requisiti generali.

L'area dovrà essere costituita almeno dalle seguenti attrezzature con i relativi requisiti minimi:

Gioco multifunzione uno:

- 1 rampa di accesso sedia a rotelle
- 1 piattaforma di gioco dimensioni circa 2,4 x 2,4 x h. 0,20 m
- 1 pannello ludico tipo "Lotteria"
- 1 pannello ludico tipo "Animali"
- 1 pannello ludico tipo "Labirinto"
- 1 pannello ludico con disco rotante, pallottoliere con 3 palline, elementimobili
- 1 cannocchiale
- 1 pannello a forma di occhiali con vetrini colorati
- 1 disco rotante con illusione ottica
- 1 gradino di accesso a una piattaforma h. 0,6 m circa
- 1 torre scoperta con piattaforma dim. 1,2 x 1,2 x 0,6 m circa
- 1 grande scivolo largo 1,2 m con partenza h. 0,6 m circa
- 1 scala di collegamento con corrimano e scalini antiscivolo larghezza 0,4 m circa
- 1 torre coperta h. pianale 1,17 m circa
- 1 parete di arrampicata verticale con 6 appigli a bottone
- 1 scivolo con partenza a 1,17 m circa
- 1 pallottoliere con 3 palline
- 1 grande scala accessibile larghezza 1,20 m con corrimano
- 1 torre coperta con tetto a falde con piattaforma dim. 1,2 x 1,2 x 1,17 m circa
- 1 grande scivolo largo 1,2 m con partenza h. 1,17 m
- 1 tubofono che dalla piattaforma h. 1,17 scende a terra
- 1 ponte curvo
- 1 torre coperta con tetto a due falde con piattaforma dim. 1,2 x 1,2 x 1,37 m circa
- 1 scivolo con partenza a 1,37 m circa
- 1 parete di arrampicata inclinata con appiglia forma di gecko che arriva alla piattaforma 1,37 m
- 1 tavolo pic nic sotto la torre con pannello ludico e due panchette

Gioco multifunzione due:

- 1 piattaforma a tre altezze: 1,77 m, 1,95 m, 2,37 m circa
- 1 grande rete di arrampicata;
- 1 scala a pioli inox che arriva alla piattaforma h. 1,77 m;
- 1 scivolo tipo Speed composto da 2 tubolari paralleli (si accettano anche altre soluzioni)
- 1 scivolo tubolare elicoidale in polietilene rotostampato con partenza h. 2,37m (si accettano anche soluzioni più trasparenti)

- 1 seduta oscillante sotto la torre;
- 1 banchetto con pallottoliera ed elemento mobile;
- 1 pannello ludico tipo "Pixel" composto da 8 aste con 8 sfere ciascuna. Ogni sfera è per metà colorata di verde e per metà di nero, questo permette di creare disegni semplici ruotando le sfere e combinandole tra loro;
- 1 gioco interattivo musicale con dinamo;

I suddetti elementi ludici possono essere ricompresi in una unica struttura oppure essere inseriti in diverse strutture da affiancare. Sarà privilegiata la soluzione che prevede il maggior raggruppamento delle attività (ossia la minore frammentarietà degli elementi) aumentando così la continuità del gioco e l'inclusività.

Area altalene giostra e molla

L'area altalene dovrà essere allestita con una struttura unica in acciaio, comprendente:
nr. 1 altalena ad amaca o simile e nr. 2 altalene con sedili a tavoletta e sedili a cestello;
una giostra con i requisiti minimi così come meglio descritti nell'elenco forniture;
un gioco a molla così come meglio descritti nell'elenco forniture

Area fitness

L'area dovrà essere caratterizzata dalla massima trasparenza, mediante l'utilizzo esclusivo di elementi strutturali e funzionali all'attività.

L'area dovrà essere allestita con attrezzature che comprendano i seguenti elementi minimi:

| | |
|-------------------------------|--|
| Sistema WORKOUT | Può essere realizzato con una o più attrezzature comprendenti i seguenti elementi minimi: <ul style="list-style-type: none">- 1 panca addominali,- 1 spalliera- 1 scala orizzontale inclinata per garantire l'accesso d'utilizzo anche a persone con disabilità motorie- 1 coppia di parallele con distanza differenziata e maniglioni,- 2 barre parallele con altezze diversificate- 1 scala orizzontale- 2 tubolari verticali "bandiera" posti ad altezze diverse (0.12 m da terra e lungo 1.5 m)- 2 tubolari verticali "bandiera" posti ad altezze diverse (0.44 m da terra e lungo 1.5 m)- 1 tubolare verticale "bandiera" posto a 0,92 m da terra e lungo 1,5 m- 4 barre orizzontali h. 1,90- 2 barre orizzontali h. 2,01 m- 2 barre orizzontali h. 2,22 m |
| Attrezzo fitness (tipo squat) | Struttura con pistone idraulico per l'allenamento degli arti inferiori. Muscoli principali coinvolti nell'esercizio: glutei, bicipite femorale, quadricipiti. La struttura può essere utilizzata da persone su sedia a rotelle per l'allenamento degli arti superiori. |

Art. 31 Qualità e Provenienza dei materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dell'esecuzione del contratto siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Inoltre in ottemperanza al D.M. 203/2003 si prescrive l'utilizzo di materiali riciclati nella misura complessiva del 30% del fabbisogno dell'opera da realizzare.

Quando la Direzione dell'esecuzione del contratto avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'Appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio, munendoli di sigilli e firma della Direzione dell'esecuzione del contratto e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

Acqua

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. Avrà un pH compreso fra 6 ed 8.

Leganti idraulici

Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in sili.

Ghiaia, pietrisco e sabbia

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra di materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dell'esecuzione del contratto in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.

L'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per i lavori di notevole importanza l'Appaltatore dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dell'esecuzione del contratto i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da 40 a 71 mm per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm se si tratta di volti o getti di un certo spessore da 25 a 40 mm se si tratta di volti o getti di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo, e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di **Compressione e di gelività**.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le graniglie saranno quelle indicate nelle norme di buona tecnica per la tipologia edilizia in oggetto.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

- 1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua cilindrate;
- 2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per l'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);
- 3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;
- 4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti bitumati;
- 5) graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi;
- 6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dell'esecuzione del contratto per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

Legnami in genere

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di legge e saranno approvvigionati fra le migliori qualità della categoria prescritta e non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati; dovranno quindi presentare colore e venatura uniforme, essere perfettamente lisci al tatto, privi di schegge, alborno, fessure, spaccature, esenti da nodi profondi o passanti, cipollature, buchi o altri difetti, sufficientemente stagionati tranne che non siano stati essiccati artificialmente.

È preferibile l'impiego di legnami provenienti da foreste certificate PEFC e riciclabile al 100%.

I pali per le attrezzature ludiche dovranno essere in legno lamellare incollato, costituito da listelli in legno massiccio (in abete o pino silvestre) incollati gli uni agli altri. Dovranno essere precedentemente trattati in autoclave per garantire una lunga durata, inattaccabilità a funghi, muffe e insetti, impermeabilità e protezione contro i raggi UV.

Il legname in pannelli per attrezzature ludiche dovrà essere di spessore almeno 22 mm, di tipo "compensato" prodotto con fogli di legno incollati in modo incrociato per ottenere un prodotto rigido e altamente resistente agli urti, all'usura, all'umidità, con profili arrotondati per evitare il rischio di ferimenti e finiti con uno strato di finitura che conferisca alta resistenza agli agenti chimici, fisici e atmosferici.

Cavi

I cavi dovranno essere realizzati in funi di acciaio galvanizzato rivestito di polipropilene che faciliti la presa e trattato anti UV. Le funi devono essere prodotte con fili metallici disposti a trefoli per garantire un'ottima resistenza ai carichi, conferire flessibilità e resistenza alla deformazione.

Pannelli in HPL = High Pressure Laminate

Parti costruttive piane come tavoli gioco, pannelli e prodotti HPL. I pannelli HPL sono costituiti dall'insieme forzato di più strati di carta speciale, immersi precedentemente in resine fenoliche.

Le superfici esterne vengono ricoperte da carta decorativa impregnata con resine melaminiche.

Attraverso un procedimento di compressione a temperature elevate i materiali subiscono una modificazione delle loro caratteristiche fisico-chimiche, riconducibile alla policondensazione delle resine impiegate.

I pannelli HPL si possono considerare materiali a prova di atti di vandalismo. HPL si vanta di una elevata resistenza agli urti e alle graffiature, non è tossico, è difficilmente infiammabile e resistente alle intemperie e alle muffe. In base alle sue qualità tecniche, la sua resistenza fisica, la sua longevità HPL rappresenta un materiale valido e molto economico.

Per i pannelli verniciati sarà necessaria l'aderenza delle lacche in conformità alla specifica norma DIN 53151 o EN e sue parti.

I bordi dei pannelli dovranno essere preferibilmente arrotondati.

Materiali metallici

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbrecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili, apparente o latente. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti norme, essere di prima qualità e privi di difetti.

Tutta la viteria, la bulloneria, i raccordi, i cavi/catene dovranno essere "da esterno" in acciaio inossidabile per garantire solidità di montaggio e resistenza all'usura, alla corrosione e alle variazioni climatiche. Gli elementi dovranno avere perno centrale le cui chiavi di svitamento non siano in commercio. Dovranno inoltre avere un rivestimento bloccante in modo tale da aumentare la forza necessaria allo smontaggio al fine di ridurre atti di vandalismo.

I pali di supporto per le attrezzature ludiche dovranno essere in acciaio galvanizzato con spessore almeno di 2,5 mm, verniciato uniformemente a spruzzo con materiale che isoli dagli agenti atmosferici. Dovrà essere resistente alla corrosione, ai raggi UV, alle variazioni di temperatura, possibilmente con superficie che riduca al minimo la possibilità di apporre adesivi o effettuare scritte/graffiti con spray.

I tubi in metallo per giochi dovranno essere in acciaio inossidabile ad alta resistenza meccanica, con diametro di almeno 40 mm; le lastre dovranno avere spessore di almeno 3 mm, in alluminio verniciato con vernice epossidica che ne conferisca resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e alle variazioni di temperatura.

Materiali plastici

Tutte le componenti in plastica dovranno essere atossiche, resistenti all'usura, alle variazioni climatiche e agli agenti chimici.

Vernici, impregnanti, colle

Dovranno essere utilizzate vernici di prima qualità, ad acqua, senza metalli pesanti, con minime emissioni di composti organici volatili, atossiche, prive di solventi.

Gomma Colata in opera certificata EN 1177

Le pavimentazioni in gomma colata con assorbimento di impatto, conforme alla normativa europea EN 1177, sono realizzate su massetto di sottofondo.

La pavimentazione finita dovrà essere delimitata perimetralmente da idoneo cordolo di separazione con le aree erbose, con funzione protettiva della pavimentazione in gomma.

Il massetto di sottofondo dovrà avere un'altezza di almeno cm 10, realizzato in calcestruzzo Rck 250 armato con rete elettrosaldato d. 8 mm, maglia 20x20 cm. Su indicazione del Direttore dell'esecuzione dovranno essere posati, prima del getto, tubazioni corrugate di attraversamento per il futuro passaggio degli impianti.

Dovranno essere rispettate le pendenze necessarie per lo scolo delle acque meteoriche e adottati idonei sistemi di drenaggio per evitare ristagni tra il piano in cls e lo strato di gomma colata.

La pavimentazione sarà in gomma colata a freddo, continua e senza giunture, senza spigoli vivi, parti taglienti né sporgenze pericolose; dovrà essere antitrauma, drenante, atossica, resistente all'usura, alle radiazioni UV e agli agenti atmosferici, non marcescibile, antigelo, di colore a scelta insindacabile del direttore dell'esecuzione, corredata da decorazioni, sagome, aree a tema, secondo le indicazioni degli elaborati grafici di progetto e/o dell'offerta tecnica. La parte superiore della pavimentazione ad assorbimento d'impatto deve essere a livello con il livello di base dell'attrezzatura da gioco. Qualora sullo stesso sottofondo fossero previsti elementi con altezze di caduta differenti, la pavimentazione finita dovrà essere collocata su un'unica quota di livello.

Per ciascun gioco dovranno essere valutate le rispettive condizioni di pericolo (altezza critica di caduta e area di sicurezza) e posata la relativa pavimentazione dell'idoneo spessore e di opportuna superficie, così come previsto dalla norma UNI EN 1177 comprovata da certificazione di collaudo della stessa.

La pavimentazione si effettua su sottofondo esistente in calcestruzzo, mediante 3 fasi:

- 1) Applicazione di primer per sottofondo in resina poliuretanic. Applicare il primer di attacco e procedere alla stesa del materiale nei tempi idonei alla sua adesione;
- 2) Applicazione di un strato di gomma SBR e legante poliuretanic di spessore adeguato all'altezza di caduta da raggiungere per il rispetto della normativa EN 1177. I substrati devono essere compatti asciutti e portanti, privi di particelle sciolte o di altre sostanze che compromettano l'adesione;
- 3) Applicazione di un secondo strato di rifinitura di spessore mm 10/15 di solo EPDM. Applicare il secondo strato di finitura utilizzando materiale di idonea pezzatura e colorazione secondo i tempi di attacco ed indurimento, seguendo i profili di progetto.

Attrezzature ludiche

Tutte le attrezzature dovranno soddisfare integralmente i requisiti previsti dalla norma UNI EN 1176; l'appaltatore risponde della conformità delle attrezzature ai requisiti di sicurezza delle norme EN relative alle aree gioco.

Tali requisiti si riferiscono ai seguenti aspetti: ancoraggio e stabilità della costruzione, accesso alle attrezzature di gioco, prevenzione delle cadute, trattamento superficiale delle attrezzature, parti in movimento, funi di risalita, intrappolamento, zone di sicurezza, prove. Gli elementi dovranno essere opportunamente ancorati al suolo al fine di fornire la massima stabilità e ridurre al minimo possibili atti vandalici o furti di tutta la struttura o parti di essa, costituendo un corpo unico con la relativa fondazione in cls.

I componenti metallici dovranno essere in acciaio inox, alluminio anodizzato o acciaio zincato per immersione a caldo; i componenti in acciaio saranno sabbiati e trattati con fondo epossidico allo zinco e vernice in polvere o rivestiti con uno strato elettrozincato e una mano di vernice in polvere.

Tutti gli elementi metallici di fissaggio dovranno essere autobloccanti e avere caratteristiche tali da non permettere, per quanto possibile, la manomissione da parte di persone non autorizzate. Dovranno avere specifici sistemi di connessione con la struttura in modo da non risultare sporgenti e pericolosi all'urto, dovranno inoltre avere opportune protezioni in nylon ispezionabili.

I cuscinetti e/o boccole dovranno essere del tipo autolubrificante.

I componenti in plastica saranno realizzati in polipropilene, poliammide, policarbonato o polietilene.

Le corde saranno in poliammide, diametro compreso tra 16 e 18 mm, rinforzate con fibre d'acciaio, resistenti all'usura e ai raggi UV.

Le catene per le altalene saranno in acciaio inox con diametro di 6 mm e dovranno essere formate da anelli con apertura interna massima di 8 mm onde evitare pericoli o danni ai fruitori più piccoli.

Gli elementi di fissaggio, le connessioni, i giunti, le catene, le parti soggette a carico/rotazione/oscillazione, le molle, le reti e tutti i trattamenti protettivi dovranno corrispondere alle specifiche norme UNI.

I gradini e i piani di calpestio dovranno essere realizzati in materiale resistente con specifico rivestimento antisdrucciolo.

I sedili delle altalene dovranno essere in materiale ad alto assorbimento degli urti.

Le molle devono essere dotate obbligatoriamente di dispositivo antischiacciamento.

Art. 32 Norme tecniche di riferimento

Ai fini della sicurezza, per quanto concerne le attrezzature oggetto della presente fornitura, l'affidatario dovrà certificare la conformità dei prodotti alle normative tecniche di riferimento, tra le quali:

UNI EN 1176 – 1: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova;

UNI EN 1176 – 2: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 2: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le altalene;

UNI EN 1176 – 3: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per gli scivoli;

UNI EN 1176 – 4: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le funivie;

UNI EN 1176-5: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le giostre;

UNI EN 1176-6: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le attrezzature oscillanti;

UNI EN 1176-7: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 7: Guida all'installazione, ispezione, manutenzione e utilizzo;

UNI EN 1176-11: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 11: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per reti di arrampicata tridimensionale;

UNI EN 1176-10: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 10: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per attrezzature da gioco completamente chiuse;

UNI EN 1177: Rivestimenti di superfici di aree da gioco per l'attenuazione dell'impatto - Determinazione dell'altezza di caduta critica.

Art. 33 Criteri Ambientali Minimi (CAM)

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. I CAM sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.

In Italia, l'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Per quanto riguarda la presente fornitura, con [DM 5 febbraio 2015](#) (G.U. n. 50 del 2 marzo 2015) sono stati approvati i "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI PER L'ARREDO URBANO".

Cin riferimento alle specifiche di cui al precedente art. 14 e come specificato nei "FAQ e chiarimenti" (<http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>) al suddetto D.M. 5 febbraio 2015, "Il CAM (...) valorizza (...) l'utilizzo della risorsa naturale rinnovabile legno (...) [ma] non è previsto che tali articoli non possano avere elementi di metallo, né che gli spazi ludico-ricreativi debbano essere allestiti esclusivamente con articoli in plastica, gomma, legno e loro miscele. Alcuni elementi marginali di alcuni di questi articoli (quali ad esempio i supporti delle altalene o altre strutture portanti) sono realizzati in metallo e alcuni articoli, per esempio anche attrezzature ludiche innovative, sono realizzate solo in metallo. In tal caso, così come per altri elementi di arredo urbano non destinati ad attività ludiche, quali per esempio le panchine, si applicano i criteri ambientali pertinenti, quali, per esempio, il criterio 4.2.2 relativo ai trattamenti e ai rivestimenti funzionali".

L'affidatario, prima dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, dovrà consegnare alla Stazione Appaltante o alla Direzione dell'Esecuzione la seguente documentazione:

A.1 Articoli di arredo urbano in legno, a base di legno o composti anche da legno: caratteristiche della materia prima legno, gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato

Gli articoli o gli elementi di articoli costituiti in legno o in materiale a base di legno, debbono rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 995/2010 ed essere costituiti da legno riciclato e/o legno proveniente da boschi/foreste gestite in maniera sostenibile.

VERIFICA: L'affidatario, in caso di offerta di prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità elencati al punto suddetto del D.M. 5 febbraio 2015, dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità al criterio e che includa l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la veridicità delle informazioni rese; Tale verifica potrà essere richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice in sede di aggiudicazione provvisoria.

A.2 Articoli di arredo urbano in legno, a base di legno o composti anche da legno, caratteristiche della materia prima legno: requisiti dei conservanti e dei prodotti utilizzati nei trattamenti, anche superficiali, del legno

Il prodotto deve essere durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti etc.) o attraverso l'utilizzo di legname durevole al naturale, secondo la EN 350-2, o attraverso i trattamenti impregnanti e di superficie con le classi di utilizzo specificate nello standard EN 335, conformi inoltre al criterio ambientale relativo ai "rivestimenti superficiali" di cui al punto 4.2.2 del D.M. 5 febbraio 2015.

VERIFICA: L'affidatario dovrà fornire la descrizione della tipologia di legno, la classe di durabilità secondo lo standard EN 350-2, le indicazioni sugli impregnanti o i trattamenti di superficie eventualmente utilizzati, sulla base delle indicazioni della EN 335, complete delle informazioni richieste nella sezione "verifiche" riportate nel criterio relativo ai trattamenti superficiali.

B.1 Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica - gomma, in miscele plastica-legno: contenuto di materiale riciclato

Gli articoli di plastica o i semilavorati di plastica di cui sono composti, debbono essere costituiti prevalentemente in plastica riciclata, ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della plastica impiegata. Nei casi di utilizzo di semilavorati (esempio gli scivoli dei parchi gioco) che possono essere prodotti solo con la tecnologia a "stampaggio rotazionale", il contenuto di plastica riciclata minimo in tali semilavorati può essere del 30%, considerato rispetto al peso complessivo del manufatto medesimo. Gli articoli di gomma o i semilavorati di gomma di cui sono composti, devono essere costituiti prevalentemente da gomma riciclata (ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della gomma impiegata). Gli articoli o i semilavorati che compongono l'articolo, composti da miscele plastica-legno, gomma plastica devono essere costituiti prevalentemente da materiali provenienti da attività di recupero e riciclo.

B.2 Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica- gomma, in miscele plastica-legno: limiti ed esclusioni di sostanze pericolose

Negli articoli e nei semilavorati di plastica, gomma, miscele plastica/gomma, plastica/legno, non possono essere utilizzati pigmenti e additivi, inclusi i ritardanti di fiamma, contenenti piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, ftalati a basso peso molecolare, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurati (PBDE), composti dell'arsenico, del boro, dello stagno e del rame, aziridina e poliaziridina, né possono essere utilizzate le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né le sostanze di cui all'articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere nell'allegato XIV "Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara. Pertanto tali sostanze non devono essere presenti nei materiali vergini utilizzati né aggiunti in fase di produzione del prodotto o di parti che costituiscono il prodotto finito. I ritardanti di fiamma devono essere chimicamente legati alla matrice.

VERIFICA punti B.1 e B.2: L'affidatario deve indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli che fornisce e descrivere, con il supporto del produttore, tali articoli in relazione a ciascun elemento del criterio (composizione, dati tecnici dei materiali impiegati, percentuale di riciclato rispetto al peso complessivo, eventuali eco etichettature o marchi posseduti, dimensioni etc.). L'affidatario deve altresì allegare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda produttrice che attesti la conformità ai criterio sul riciclato e sulle sostanze pericolose (anche relative ai trattamenti superficiali) e la propria disponibilità di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificarne la veridicità e/o a fornire tutta la documentazione necessaria per la verifica di conformità al criterio. Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato, i prodotti che l'affidatario si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di uno dei mezzi di presunzione di conformità specificati nel D.M. 5 febbraio 2015.

4.2.2 Trattamenti e rivestimenti superficiali [anche per prodotti in ferro/acciaio]

I trattamenti/rivestimenti superficiali (es. primer, smalti, coloranti, oli, cere, fogli, laminati, film di plastica) sono ammessi solo per motivi funzionali quali per assicurare la durezza del legno, se il legno utilizzato non è resistente al naturale; per prevenirne l'ossidazione negli elementi in leghe metalliche; per requisiti estetici essenziali.

VERIFICA: L'affidatario deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta produttrice che indichi i prodotti utilizzati come trattamenti superficiali ed attesti la conformità al criterio, l'eventuale utilizzo di prodotti muniti dell'Ecolabel europeo e la disponibilità a rendere documentazione utile alla verifica di conformità al criterio (schede dati di sicurezza dei prodotti utilizzati ed evidenze dell'effettivo utilizzo di tali prodotti). L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di richiedere all'aggiudicatario provvisorio, a seconda del valore dell'appalto, o adeguata documentazione tecnica o una verifica di parte terza rilasciata da un organismo riconosciuto al fine di dimostrare la conformità.

4.2.3 Ecodesign: disassemblabilità

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere facilmente separabili e avviati ad operazioni di recupero quali la preparazione per il riutilizzo o il riciclo.

VERIFICA: L'affidatario deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

4.2.4 Manutenzione dell'area attrezzata

L'affidatario deve fornire chiare indicazioni per la corretta manutenzione del prodotto e deve provvedere alle attività di manutenzione a cadenza almeno annuale e su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice se si rendesse necessario un intervento prima del termine previsto. Se l'attività di manutenzione dovesse prevedere l'utilizzo di prodotti per trattamenti superficiali, i prodotti a tal scopo utilizzati, se rientranti nel gruppo di prodotti vernicianti per esterni oggetto di Ecolabel (art. 1 Decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2014), dovranno essere in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo mentre i prodotti per trattamenti superficiali diversi dai prodotti vernicianti per esterni definiti all'art.1 della Decisione del 28 maggio 2014, oltre ad essere idonei all'uso, debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche ambientali riportate nel criterio 4.2.2 del D.M. 5 febbraio 2015.

VERIFICA: L'affidatario deve presentare una breve relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. L'amministrazione aggiudicatrice potrà eseguire i controlli in sede di esecuzione contrattuale in relazione all'effettivo utilizzo di prodotti vernicianti per esterni muniti di Ecolabel e di prodotti per i trattamenti superficiali conformi al corrispondente criterio ambientale. L'affidatario dovrà mettere l'amministrazione aggiudicatrice nelle condizioni di poter effettuare tali verifiche, e rendersi disponibile a fornire ogni elemento utile dalla stessa richiesto.

4.2.5 Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio primario secondario e terziario deve rispondere ai requisiti di cui all'Al. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 ed essere costituito, se in carta o cartone, per almeno l'80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

VERIFICA: L'affidatario deve dichiarare la conformità alla normativa di riferimento. La dichiarazione dovrà eventualmente contenere indicazioni sulla separazione dei diversi materiali. Per quanto riguarda il requisito sul contenuto di riciclato, si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021

"Asserzioni ambientali auto dichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius).